

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI IL TAR LAZIO - ROMA, IV SEZIONE, ED ISCRITTO AL R.G. n. 609/2022

DISPOSTA CON ORDINANZA N. 1173 DEL 24.02.2022

Il dott. **Andrea Domenico Dell'Aversano** ha proposto un ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma contro la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, il FORMEZ PA, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)** nominata con Decreto interministeriale del 16 maggio 2018, la **Commissione esaminatrice** di tutti i profili del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia nonché nei confronti dei **dott.ri Grazia Pollio e Stefano De Vito** con il quale ha impugnato, previa adozione delle misure cautelari: a) la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli per 956 posti, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70; b) i verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del *“diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*; c) in via gradata, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al *“diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”*; d) nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Controinteressati: sono tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito del suddetto concorso che precedono il ricorrente che è collocato alla posizione n. 1120 della graduatoria profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Napoli, come da elenco che si allega.

I motivi di ricorso sono riassumibili nel seguente modo: “**1. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, lett. i), del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e disparità di trattamento.**

La graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte d'Appello di Napoli, ha visto collocato il ricorrente al 1120° posto con un punteggio di 25,70, di cui 21 punti per la prova scritta; 3,2 punti per il possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita entro sette anni dalla data del bando con punti 103/110; 1,50 punti per il possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali.

L'operato della Commissione esaminatrice è viziato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nella parte in cui quest'ultima non riconosce al ricorrente un punteggio ulteriore di due punti per il conseguimento della laurea magistrale.

Ben vero, è noto che l'ordinamento consente, ai fini della partecipazione ad alcuni concorsi, ai laureati triennali in scienze giuridiche (che hanno ottenuto una cd. laurea breve) l'equiparazione ai laureati del vecchio ordinamento (quadriennali), ai laureati triennali che si sono iscritti al successivo biennio e l'hanno superato conseguendo la cd. laurea specialistica (il cd. 3+2) e ai laureati magistrali in Giurisprudenza (laurea quinquennale).

La Commissione ha erroneamente interpretato la lettera i), co. 2, dell'art. 6 del bando omettendo di attribuire al ricorrente due punti per la laurea magistrale che aveva conseguito. Quindi, la Commissione si è orientata ad attribuire due punti, quale ulteriore titolo, ai soli possessori del diploma di laurea triennale che avessero poi proseguito il corso di laurea quinquennale (3+2). V'è stata una interpretazione scorretta del bando, che voleva premiare rispetto ai titolari di laurea cd. breve: i diplomati in laurea quadriennale, in laurea specialistica (3+2) e in laurea quinquennale.

L'irragionevolezza e l'illogicità di tale meccanismo premiale si evidenziano con la semplice riflessione: il candidato che si è laureato in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento) riceve solo il punteggio per i voti conseguiti in sede di esame di laurea; al contrario, il

laureato in Scienze giuridiche prima (laurea triennale) e in Giurisprudenza poi, riceve, solo per aver avuto la “seconda laurea”, un punteggio ulteriore (2)!

Il giudizio espresso dalla Commissione rappresenta una palese violazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, **ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.**

Nel caso di specie è evidente che si è verificata una palese irragionevolezza ed una manifesta disparità di trattamento tra i candidati.

Ne consegue che la graduatoria è illegittima nella parte in cui non ha riconosciuto ed attribuito un punteggio integrativo ed ulteriore in favore dei candidati che hanno conseguito una laurea magistrale. Ciò premesso, il verbale della Commissione e la successiva approvazione della graduatoria sono illegittimi, in quanto hanno collocato illegittimamente il ricorrente in una posizione inferiore in graduatoria, giacché non ha avuto due punti per il titolo ulteriore della laurea magistrale. Il maggior punteggio gli avrebbe consentito di rientrare tra i vincitori atteso che con un punteggio ulteriore di 2 punti e, quindi **di 27,70** riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria (**832° posto**).

2. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, errore di fatto e disparità di trattamento. Illegittimità derivata. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretto l’operato della Commissione, in quanto meramente attuativo ed esecutivo del bando, quest’ultimo è illegittimo per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché per violazione del D.M. 9 luglio 2009. Sono manifeste l’illogicità, l’irragionevolezza e la disparità di trattamento dell’art. 6 del bando, per la ragione innanzi esposta nei confronti dell’operato della Commissione, in quanto esso ha consentito l’attribuzione di un punteggio ulteriore solo in favore di coloro che, dopo aver conseguito la laurea cd. breve triennale, si sono laureati concludendo il percorso di altri due anni. In disparte l’eccesso di potere testé segnalato, il bando viola anche il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 (il cd. 3+2) e lauree magistrali (LM) quinquennali ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, in quanto prevede che la Commissione possa attribuire due punti integrativi per il possesso del “*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00*”, intendendo quale ulteriore laurea quella conclusiva del percorso formativo di cui al diploma di laurea del cd. 3+2. Quanto detto

comporta una evidente discriminazione tra concorrenti, per cui sono pregiudicati coloro che hanno il titolo di laurea magistrale (percorso quinquennale), tra cui il ricorrente, rispetto ai laureati del 3+2, con un medesimo impegno temporale.

3. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. V'è poi d'aggiungere che, nonostante il ricorrente abbia ottenuto il punteggio di 21/30 utile per poter superare la prova scritta, rileva in questa Sede che il quesito n. 6 sottoposto nella giornata del 25 novembre 2021, ore 8.30, era erroneamente formulato: *“Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:”* e prevedeva le seguenti tre risposte: - *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato”*; - *con decreto del Presidente della Repubblica*; - *secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”*.

Detto quesito appare fuorviante e per come formulato non si presta ad una risposta univoca, inducendo il candidato in errore. Invero, la piana lettura della norma non consente diverse interpretazioni: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM, ovvero con decreto del Ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è alcun riferimento ad *“altre amministrazioni pubbliche statali”*, in quanto le amministrazioni sono statali o periferiche.

La violazione della *par condicio* tra i candidati è tanto più evidente laddove si consideri che i candidati più fortunati che hanno sostenuto la prova il giorno 24 novembre 2021 hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con il medesimo quesito formulato in modo corretto: *“Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:....”*.

Ciò evidenzia ancora di più l'erroneità dell'agire della pubblica amministrazione.

Vista l'erronea e/o ambigua formulazione del quesito, il ricorrente ha preferito non rispondere al quesito per evitare la penalità di - 0,375, perdendo così la possibilità di conseguire un punteggio di 0,75 ulteriore che gli avrebbe consentito di avere una migliore posizione di graduatoria.

Va, pertanto, censurato l'operato dell'amministrazione resistente sotto un triplice punto di vista: per l'erroneità nella predisposizione del questionario, per la palese disparità di trattamento tra candidati posta in essere nel valutare corrette risposte piuttosto che altre (egualmente valide sul piano scientifico), per la violazione del legittimo affidamento ingenerato nei partecipanti.

Ebbene, è pacifico che, dinanzi ad una prova di siffatta specie, per ogni singolo quesito posto correttamente, debba scientificamente sussistere un'unica risposta valida. In caso contrario, ne

risulterebbe tradita la stessa *ratio* dell'istituto, idoneo ed efficace a vagliare la conoscenza dei singoli candidati attribuendo punteggi prestabiliti di tipo matematico, senza margini di discrezionalità.

È difatti evidente come nel caso oggetto del presente ricorso l'amministrazione resistente abbia posto in essere una palese disparità di trattamento, disattendendo il principio di legittimo affidamento e violando principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Pertanto, il ricorrente dovrebbe conseguire il punteggio di **28,45 punti** (27,70 + 0,75), che gli consentirebbe di avere una posizione in graduatoria più elevata (**733° posto**).

Con **ordinanza n. 1173 del 24.02.2022 la sezione IV del TAR Roma** ha affermato: *“Considerato che il quesito relativo al piano triennale dei fabbisogni presenta profili di ambiguità, tali da non consentire di individuare con certezza la risposta esatta, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito; Rilevato, altresì, che l'Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b i, del bando; Osservato che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022); Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza; Preso, ulteriormente atto che, nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente”; Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità: a.-*

pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti: 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo; b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento. A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione

anzidetta; Ritenuto di fissare fin da ora, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a., l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 22 novembre 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone: - accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 novembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.....”.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito mediante consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it.

Con la predetta ordinanza è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Detto avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR.

Roma, 24 febbraio 2022

avv. Benedetta Leone

avv. prof. Giovanni Leone